



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 settembre 2018  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0324 (NLE)**

---

---

**11926/18  
ADD 1**

**WTO 228  
MAP 14  
MI 614  
COASI 214**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 settembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 622 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 622 final - ANNEX.

---

All.: COM(2018) 622 final - ANNEX



Bruxelles, 7.9.2018  
COM(2018) 622 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici**

## ALLEGATO

### CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DELL'AUSTRALIA ALL'ACCORDO

All'atto di adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici:

- l'allegato 1, sezione 2 ("Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE"), punto 3, dell'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea è modificato come segue:

“3. Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Stati Uniti; Canada; Giappone; Hong Kong, Cina; Singapore; Corea; Armenia; Territorio doganale distinto di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu; Nuova Zelanda e Australia, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali, salvo se contrassegnate da asterisco.”;

- l'allegato 1, nota 2 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea è modificato come segue:

“2. Le disposizioni dell'articolo XVIII non si applicano ai fornitori di beni e prestatori di servizi di Giappone, Corea, Stati Uniti e Australia riguardo alle controversie relative all'aggiudicazione di contratti a un fornitore di beni o prestatore di servizi, che sia una piccola o media impresa ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'Unione, di parti diverse da quelle summenzionate fintantoché l'Unione non avrà accertato che le parti summenzionate non applicano più misure discriminatorie a favore di alcune piccole imprese nazionali e imprese nazionali appartenenti a minoranze.”.

All'atto di adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici:

- l'allegato 2, nota 1 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea contiene le seguenti lettere dopo la lettera g):

“h) gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici regionali e locali [amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 2 e 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 (e successive modificazioni)] per quanto riguarda beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia;

i) gli appalti di valore compreso tra 200 000 e 355 000 DSP indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici regionali e di valore compreso tra 200 000 e 400 000 DSP indetti dagli organismi di diritto pubblico di cui al presente allegato, per quanto riguarda i beni e i servizi di fornitori e prestatori dell'Australia;

j) gli appalti indetti dagli enti appaltanti di cui al presente allegato per quanto riguarda:

i) gli autoveicoli di cui ai capitoli della nomenclatura combinata indicati in appresso:

8702 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa

- 8704 Autoveicoli per il trasporto di merci
- 8705 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spaZZatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
- 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)
- 8713 Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
- ii componenti di autoveicoli di cui ai capitoli della nomenclatura combinata indicati in appresso:
  - 8706 00 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
  - 8707 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
  - 8708 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
  - 8714 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
  - 8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

per quanto riguarda i fornitori di beni e i prestatori di servizi dell’Australia.”;

- l’allegato 2, nota 2 delle note all’appendice I riguardante gli impegni dell’Unione europea è modificato come segue:

“(2) Le disposizioni dell’articolo XVIII non si applicano ai fornitori di beni e prestatori di servizi di Giappone, Corea, Stati Uniti e Australia riguardo alle controversie relative all’aggiudicazione di contratti a un fornitore di beni o prestatore di servizi, che sia una piccola o media impresa ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’Unione, di parti diverse da quelle summenzionate fintantoché l’Unione non avrà accertato che le parti summenzionate non applicano più misure discriminatorie a favore di alcune piccole imprese nazionali e imprese nazionali appartenenti a minoranze.”.

All’atto dell’adesione dell’Australia all’accordo sugli appalti pubblici riveduto, l’allegato 3, nota 6 delle note all’appendice I riguardante gli impegni dell’Unione europea contiene le lettere seguenti dopo la lettera r):

- “s) gli appalti indetti dagli enti appaltanti che operano nei settori seguenti:
  - i produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile di cui al presente allegato;
  - ii produzione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica di cui al presente allegato;
  - iii impianti aeroportuali di cui al presente allegato;
  - iv impianti portuali marittimi o interni o altri terminali di trasporto di cui al presente allegato;

- v servizi di ferrovia urbana, tranvia, filovia o autobus di cui al presente allegato; nonché
  - vi trasporto ferroviario di cui al presente allegato;
- per quanto riguarda forniture, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi dell’Australia.”.